



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE RIPRESE
AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E LORO DIFFUSIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30.12.2024

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Autorità competente e funzioni

Articolo 3 – Informativa e privacy

Articolo 4 - Autorizzazioni

Articolo 5 – Modalità delle riprese

Articolo 6 – Limiti di trasmissione

Articolo 7 – Archiviazione

Articolo 8 - Responsabilità

Articolo 9 – Interviste

Articolo 10 - Malfunzionamenti

Articolo 11 – Norme di rinvio

Articolo 12 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa e trasmissione audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e va ad integrare il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale vigente.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari possono avvenire "in diretta" o "in differita".
3. La diretta streaming sarà attraverso pagina pubblica di social network (ovvero altro sito internet) gratuitamente, direttamente ed esclusivamente gestita dal Comune di Cilavegna, che provvederà a pubblicizzare idoneamente il relativo link di accesso sul proprio sito istituzionale.
4. Il Comune di Cilavegna attribuisce alla diffusione delle sedute consiliari la funzione di favorire ed ampliare la sfera di partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa dell'Ente, nel rispetto del regolare svolgimento dell'attività consiliare
5. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate per motivi di informazione e cronaca.
6. Non sono ammesse altre forme di ripresa.

Articolo 2 – Autorità competente e funzioni

1. Il Sindaco è l'autorità competente per le riprese audio-video delle sedute del Consiglio comunale e per la relativa diffusione.
2. Il Sindaco ha il compito di:
 - a) autorizzare le riprese audiovisive e la diffusione delle stesse, anche a soggetti esterni dell'Ente;
 - b) sospendere o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi della normativa vigente e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
 - c) ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula;
 - d) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
 - e) annullare la messa in onda delle riprese per conclamati motivi;
 - f) disporre la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori del Consiglio;

Articolo 3 – Informativa e privacy

1. Il Sindaco fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa la presenza delle telecamere per le riprese audio-video e la successiva diffusione delle immagini registrate. Ai fini della corretta informazione nei confronti del pubblico, il Sindaco dispone l'affissione nella sala di avvisi, cartelli o contrassegni.
2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal Regolamento UE GDPR 679/2016 e/o dalla legislazione nazionale vigente (stato di salute, origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche, adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, vita e abitudini sessuali) sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni che hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, dati giudiziari o altri dati personali sensibili;
3. Le riprese audio-video di discussioni consiliari contenenti dati diversi da quelli "sensibili" o "giudiziari" che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese al Sindaco, da

qualsiasi partecipante alla seduta consiliare.

4. In ogni caso il Sindaco, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta all'esigenza di rispettare rigorosamente nella discussione il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati evitando quindi di divulgare i dati personali non strettamente attinenti alla discussione o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alla finalità del dibattito.

5. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Cilavegna.

6. Il gestore privato cui, eventualmente, è affidato dal Comune l'incarico di ripresa è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

7. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 4 - Autorizzazioni

1. Le riprese audio-video e la relativa diffusione delle stesse, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Sindaco ne disponga il diniego, la sospensione o l'annullamento.

2. Per esclusive finalità di informazione, valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, sono consentite le riprese audio-video delle sedute consiliari pubbliche, effettuate da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, le riprese sono consentite al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

3. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di Deontologia giornalistica.

4. Tali soggetti devono richiedere preventiva autorizzazione scritta al Sindaco entro due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio, indicando:

- nominativo dell'addetto alle riprese;
- modalità di ripresa;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, etc.)
- estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.

5. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Sindaco dà comunicazione ai presenti in aula.

6. E' fatto obbligo ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy GDPR 2016/679. Essi rispondono di eventuali violazioni della succitata normativa sia in sede civile che in sede penale.

7. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a:

- non arrecare disturbo o pregiudizio durante le riprese;
- non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per la ripresa è stata autorizzata;
- non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
- non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto al significato delle opinioni espresse;
- non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (per es.

politico, commerciale, ecc.).

8. E' vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.

9. Il Sindaco, nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni dei principi di completezza e di imparzialità nelle registrazioni e nella diffusione delle stesse da parte del soggetto esterno, dispone la permanente non ammissione alla ripresa audio-video del soggetto che ha commesso la violazione.

10. Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le riprese non comportano alcuna responsabilità in capo al Comune.

Articolo 5 – Modalità delle riprese

1. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio comunale: i consiglieri comunali, gli assessori comunali, il Segretario comunale ed il personale dipendente in servizio, escludendo categoricamente di inquadrare il pubblico; tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta consiliare che non desidera che la propria immagine venga ripresa in occasione del proprio intervento, per comprovati e gravi motivi personali comunicati al Sindaco-Presidente di Consiglio, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute del Consiglio comunale saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né gli altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio.

3. I soggetti terzi autorizzati ad effettuare le riprese audiovisive devono installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico; essi s'impegnano a non disturbare e/o non arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse.

4. I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione.

Articolo 6 – Limiti di trasmissione

1. La diffusione delle immagini televisive è consentita sia dopo la registrazione (collegandosi sul sito del Comune di Cilavegna) sia in diretta streaming.

2. E' facoltà del Sindaco scegliere l'opportunità di trasmettere o meno in diretta streaming.

Qualora non fosse autorizzata la diretta streaming, prima di caricare le registrazioni sul sito istituzionale, per la tutela dei dati raccolti o su richiesta dei consiglieri, il Sindaco potrà negare, motivatamente, la diffusione totale o parziale delle immagini.

Articolo 7 – Archiviazione

1. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 12 mesi.

2. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso ai verbali delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

3. Le registrazioni non avranno alcun carattere di ufficialità o di verbalizzazione.

Articolo 8 – Responsabilità

1. Ciascun consigliere e partecipante alle sedute di Consiglio comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese audio-video e alla loro diffusione.

Articolo 9 – Interviste

1. Gli Amministratori ed i Consiglieri potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della Sala Consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Articolo 10 - Malfunzionamenti

1. Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le riprese non comportano alcuna responsabilità in capo al Comune.

Articolo 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e le direttive emanate dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web. Il presente regolamento si intende integrato con le disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali vigenti, relative al diritto alla riservatezza, nonché con il Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entrerà in vigore con l'acquisizione di esecutività da parte della deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cilavegna, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 1, D.Lgs.n.33/2013 ss.mm.ii..
